



Bruxelles, 13.10.2021
COM(2021) 631 final

2021/0325 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2021 la Croazia ha chiesto di prorogare la deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva IVA al fine di continuare a limitare il diritto di detrarre l'IVA a monte in relazione all'acquisto e al leasing di autovetture, incluso l'acquisto di tutti i beni e i servizi ivi afferenti. Unitamente alla richiesta di proroga, la Croazia ha presentato una relazione che include un riesame della percentuale prevista per la limitazione del diritto a detrazione.

In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 22 aprile 2021, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Croazia. Con lettera del 23 aprile 2021 la Commissione ha comunicato alla Croazia di disporre di tutte le informazioni ritenute necessarie per la valutazione della domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'articolo 168 della direttiva IVA stabilisce che un soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata su acquisti effettuati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. A norma dell'articolo 168 bis, paragrafo 1, della direttiva IVA, la detrazione dell'IVA sulle spese relative a un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all'attività dell'impresa e a fini non professionali è ammissibile soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo. A norma dell'articolo 168 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare tale norma anche con riguardo alle spese relative ad altri beni facenti parte del patrimonio dell'impresa secondo quanto da essi specificato. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva prevede che l'utilizzazione di un bene facente parte del patrimonio dell'impresa per uso privato costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione dell'IVA. Questo sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente detratta in relazione all'uso privato.

Nel caso delle autovetture tale sistema è di difficile applicazione, in particolare perché non è semplice distinguere fra uso privato e uso professionale. La tenuta di iscrizioni contabili comporta un onere aggiuntivo per l'impresa, che deve tenerle aggiornate, e per l'amministrazione, che deve controllarle.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, previa autorizzazione del Consiglio, gli Stati membri possono introdurre misure di deroga alla direttiva IVA, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Attualmente la Croazia è autorizzata in base alla decisione di esecuzione 2018/1994/UE del Consiglio² a limitare al 50 % il diritto di detrarre l'IVA versata sull'acquisto e il leasing di determinate autovetture, inclusi l'acquisto di tutti i beni e servizi ivi afferenti, qualora dette

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 35).

autovetture non siano usate a fini esclusivamente professionali. La misura speciale esenta inoltre i soggetti passivi dall'obbligo di trattare l'uso non professionale di tali autovetture come prestazione di servizi. La presente decisione si applica ai veicoli a motore destinati al trasporto di persone e aventi non più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente. Se sono utilizzate per talune attività specifiche, le autovetture sono escluse dalla limitazione del diritto alla detrazione e sono trattate secondo le regole normali: questo vale veicoli usati per la formazione dei conducenti, le prove su veicolo, i servizi di riparazione, un'attività economica che comporti il trasporto di passeggeri e merci, il trasporto di defunti, il noleggio e i veicoli acquistati a fini di rivendita. La decisione di esecuzione 2018/1994/UE del Consiglio vige fino al 31 dicembre 2021.

La presente richiesta della Croazia di prorogare ulteriormente la misura speciale si basa sulle medesime motivazioni presentate nella precedente domanda. La domanda è corredata di una relazione comprendente un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2018/1994/UE del Consiglio. La Croazia ritiene che le condizioni per l'applicazione della misura speciale continuino a sussistere e che il limite del 50 % attualmente applicato a monte continui a essere il più appropriato.

La Croazia ha spiegato che, in base ai dati comunicati sia dai soggetti passivi, sia dalle amministrazioni fiscali, le autovetture che fanno parte del patrimonio dell'impresa continuano a essere usate a fini privati a una media del 50 %. A tal proposito la Croazia ha presentato due indagini effettuate all'inizio del 2021 sull'uso delle autovetture impiegate a fini professionali e personali, indicando che fissare al 50 % la percentuale del diritto di detrarre l'imposta a monte appare tuttora realistico.

Considerato l'impatto positivo della misura speciale sull'onere amministrativo tanto per i contribuenti quanto per le autorità fiscali, si propone di autorizzare la proroga della vigente misura di deroga. L'autorizzazione dovrebbe valere per un ulteriore periodo limitato, ossia fino al 31 dicembre 2024, onde permettere un riesame della necessità e dell'efficacia della misura di deroga e della suddivisione percentuale fra usi professionali e non professionali sulla quale si basa. Un'eventuale domanda di proroga dovrebbe essere corredata di una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata ed essere inviata alla Commissione entro il 31 marzo 2024.

Poiché, a norma dell'articolo 168 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Croazia ha scelto di applicare l'articolo 168 bis, paragrafo 1, di detta direttiva ad altri beni economici dell'impresa diversi da beni immobili, per motivi di completezza si sarebbe dovuto includere nel titolo e nell'articolo 1 della decisione di esecuzione 2018/1994/UE del Consiglio un riferimento all'articolo 168 bis di tale direttiva.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Ad altri Stati membri sono state concesse deroghe analoghe relative al diritto a detrazione (Estonia³, Ungheria⁴, Lettonia⁵, Polonia⁶, Italia⁷ e Romania⁸).

³ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1854 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/797/UE che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 17), vigente fino al 31 dicembre 2020.

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 44).

A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto alla detrazione dell'IVA in relazione alle autovetture.

Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione⁹, tale deroga è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia semplificare la procedura di riscossione dell'imposta ed evitare talune evasioni o elusioni fiscali. In particolare, tenuto conto della possibilità per le imprese di dichiarare un importo inferiore a quello effettivamente dovuto e dell'onere a carico delle autorità fiscali di controllare i dati relativi al chilometraggio, la limitazione al 50 % permetterebbe di semplificare la riscossione dell'IVA in un settore specifico.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Atto giuridico proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1921 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/191/UE che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 36).

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1594 del Consiglio, del 24 settembre 2019, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/805/UE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 71).

⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2019/2138 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, recante modifica della decisione 2007/441/CE, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 324 del 13.12.2019, pag. 7).

⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1262 del Consiglio, del 4 settembre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 296 del 10.9.2020, pag. 6).

⁹ COM(2004) 728 def. - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21. 5. 2014, pag. 3).

all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Croazia e concerne unicamente questo Stato membro.

Non è stato necessario ricorrere a perizie esterne.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta mira a semplificare la procedura per la riscossione dell'IVA poiché elimina la necessità per i soggetti passivi di registrare l'uso privato di determinate autovetture aziendali e, nel contempo, evita l'evasione dell'IVA dovuta a una contabilizzazione non corretta. Essa ha pertanto un impatto potenzialmente positivo sia per le imprese, sia per le amministrazioni. La soluzione è stata individuata dalla Croazia come misura adeguata ed è comparabile con altre deroghe precedentemente o attualmente in vigore.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Le misure di deroga avranno un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avranno alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta è limitata nel tempo e comprende una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto al 31 dicembre 2024.

Qualora ritenga opportuna un'ulteriore proroga della misura speciale oltre il 2024, entro il 31 marzo 2024 la Croazia dovrebbe presentare alla Commissione una relazione che comprende un riesame della percentuale applicata corredata della domanda di proroga.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto dei soggetti passivi di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e i servizi impiegati ai fini di loro operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva contiene l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato dei soggetti passivi o per l'uso del loro personale o, più generalmente, per fini estranei alla loro impresa.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 del Consiglio² ha autorizzato la Croazia, fino al 31 dicembre 2021, a limitare al 50 % il diritto alla detrazione dell'IVA versata sull'acquisto e il leasing di determinate autovetture, aventi non più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, inclusi l'acquisto di tutti i beni e servizi ivi afferenti, qualora dette autovetture non siano usate a fini esclusivamente professionali. L'autorizzazione ha inoltre esentato i soggetti passivi dall'obbligo di trattare l'uso non professionale di tali autovetture come prestazione di servizi.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2021 la Croazia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di limitare il diritto alla detrazione sulle spese relative a talune autovetture non utilizzate esclusivamente a scopi professionali ("la domanda").
- (4) La Croazia applica l'articolo 168 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE in relazione all'IVA sulle spese relative ad altri beni economici dell'impresa, ai sensi dell'articolo 168 bis, paragrafo 2, della medesima direttiva. Pertanto la decisione di

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 35).

esecuzione (UE) 2018/1994 del Consiglio avrebbe dovuto includere un riferimento all'articolo 168 bis della direttiva 2006/112/CE.

- (5) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Croazia agli altri Stati membri con lettera del 22 aprile 2021. Con lettera del 23 aprile 2021 la Commissione ha comunicato alla Croazia di disporre di tutte le informazioni ritenute necessarie per la valutazione della domanda.
- (6) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2018/1994, la Croazia ha presentato una relazione che comprende il riesame della percentuale fissata ai fini della limitazione del diritto alla detrazione. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Croazia ha confermato che la limitazione del 50 % rimane giustificata e adeguata.
- (7) Dato l'impatto positivo della misura di deroga sull'onere amministrativo sia per i contribuenti, sia per le autorità fiscali, la Croazia dovrebbe pertanto essere autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale. La proroga di tale misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo, ossia fino al 31 dicembre 2024, per consentire di valutarne l'efficacia nonché l'adeguatezza della percentuale.
- (8) Qualora la Croazia ritenga che sia necessaria un'ulteriore proroga della misura speciale, è opportuno che entro il 31 marzo 2024 presenti alla Commissione una richiesta di proroga, unitamente a una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.
- (9) La misura speciale avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 è così modificata:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

"Decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto";

2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, la Croazia è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali.";

3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024.

Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2024 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1."

Articolo 2

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*